

COMUNE DI MONCALVO**PROVINCIA DI ASTI****REGOLAMENTO EDILIZIO****INDICE**

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)	3
Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia	3
Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia	4
Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia	5
TITOLO II	6
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI	6
Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.)	6
Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)	6
Art. 7 Richiesta del permesso di costruire e progetto municipale	7
Art. 8 Rilascio del permesso di costruire	9
Art. 9 Diniego del permesso di costruire	10
Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori	10
Art. 11 Voltura del permesso di costruire	11
Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità	11
TITOLO III	12
PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI	12
Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)	12
Art. 14 Altezza della costruzione (H)	12
Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np)	13
Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)	13
Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)	19
Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)	19
Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun)	20
Art. 20 Volume della costruzione (V)	21
Art. 21 Superficie fondiaria (Sf)	21
Art. 22 Superficie territoriale (St)	22
Art. 23 Rapporto di copertura (Rc)	22
Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	22
Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)	22
Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If)	23
Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It)	23
Art. 27 bis Disposizione transitoria	23
TITOLO IV	24
INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI	24
Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione	24
Art. 29 Allineamenti	24
Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde	25
Art. 31 Requisiti delle costruzioni	25
Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni	26
Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private	27
Art. 34 Interventi urgenti	27
Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione	28
TITOLO V	29
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	29

Art. 36	Altezza interna dei locali abitativi	29
Art. 37	Antenne.....	30
Art. 38	Chioschi e mezzi pubblicitari	31
Art. 39	Coperture, canali di gronda e pluviali.....	32
Art. 40	Cortili e cavedi.....	33
Art. 41	Intercapedini e griglie di aerazione.....	33
Art. 42	Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni	34
Art. 43	Muri di sostegno	34
Art. 44	Numeri civici	35
Art. 45	Parapetti e ringhiere	35
Art. 46	Passaggi pedonali e marciapiedi	36
Art. 47	Passi carrabili.....	36
Art. 48	Piste ciclabili.....	37
Art. 49	Portici e "pilotis"	37
Art. 50	Prefabbricati.....	38
Art. 51	Rampe	38
Art. 52	Recinzioni e cancelli.....	39
Art. 53	Serramenti.....	40
Art. 54	Servitù pubbliche	40
Art. 55	Soppalchi	41
Art. 56	Sporgenze fisse e mobili	42
Art. 57	Strade private	42
Art. 58	Terrazzi.....	43
TITOLO VI		44
ESECUZIONE DELLE OPERE		44
Art. 59	Prescrizioni generali	44
Art. 60	Richiesta e consegna di punti fissi.....	44
Art. 61	Disciplina del cantiere	44
Art. 62	Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie	45
Art. 63	Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali	46
Art. 64	Scavi e demolizioni	47
Art. 65	Rinvenimenti	47
Art. 66	Ripristino del suolo e degli impianti pubblici.....	48
TITOLO VII.....		49
VIGILANZA E SANZIONI		49
Art. 67	Vigilanza e coercizione.....	49
Art. 68	Violazione del regolamento e sanzioni	49
TITOLO VIII.....		50
DISPOSIZIONI FINALI		50
Art. 69	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali	50
Art. 70	Deroghe	50
ALLEGATI.....		51
Modello	1 Certificato Urbanistico (C.U.)	51
Modello	2 Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)	53
Modello	3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale e Scheda Tecnica dell'Intervento	55
Modello	4 Permesso di costruire	59
Modello	5 Comunicazione di Inizio dei Lavori	62
Modello	6 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori	64
Modello	7 Richiesta della verifica finale e del certificato di agibilità.....	65
Modello	8 Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole.....	68
Modello	9 Certificato di abitabilità/agibilità	70
APPENDICE ALL'ART. 31.....		72
1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31		72
2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31.....		73
3. ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA, DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI		76
ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO		79

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), disciplina:
 - a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
 - b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
 - c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
 - d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
 - e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
 - f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
 - g) la vigilanza e le sanzioni.
2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta dal funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, che la presiede, e da n. 3 componenti, eletti dal Consiglio comunale e precisamente:
 - un professionista iscritto all'ordine degli Architetti
 - un professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri
 - un professionista iscritto al collegio dei Geometri
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra le persone di maggiore età, ammesse all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre

Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta, pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
 - a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti (comprese quelle per la realizzazione di tombe e monumenti funerari), i progetti di opere pubbliche che comportano trasformazione del suolo e trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;
 - b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b) convenzioni;
 - c) programmi pluriennali di attuazione;
 - d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - e) modalità di applicazione del contributo di costruzione.

Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Funge da Segretario della Commissione Edilizia il Segretario Comunale o suo delegato.
3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta del permesso di costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Funzionario Responsabile del Servizio di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti il permesso di costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi al permesso di costruire.

TITOLO II

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.)

1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato urbanistico è rilasciato dal Funzionario Responsabile del Servizio entro sessanta giorni dalla richiesta, e specifica, in particolare:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il C.D.U. è rilasciato dal Funzionario Responsabile del Servizio entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) le modalità d'intervento consentite;
 - d) la capacità edificatoria consentita;

- e) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art. 7 Richiesta del permesso di costruire e progetto municipale

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, inoltra richiesta al Funzionario Responsabile del Servizio per il rilascio del permesso di costruire per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.
2. La richiesta del permesso di costruire è composta dei seguenti atti:
- a) domanda indirizzata al Funzionario Responsabile del Servizio contenente:
 - 1) generalità del richiedente;
 - 2) numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;
 - 3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
 - b) documento comprovante la proprietà o altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
 - c) progetto municipale.
3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.
4. Il progetto municipale dovrà essere così composto:
- 1. I progetti di intervento vengono definiti attraverso una documentazione tecnica adeguata al tipo di intervento.
 - 2. Come norma generale il progetto di intervento comprende:
 - a) una relazione tecnica illustrativa, ove si descrive dettagliatamente lo stato di fatto e le opere da realizzare con riferimento ai parametri urbanistici ed edilizi, nonché alle vigenti norme tecnico-funzionali ed igieniche.
 - b) una serie di elaborati grafici, in scala adeguata, ove siano chiaramente rappresentate le opere da realizzare, i materiali e le coloriture previste.
 - 3. Il progetto di intervento, quando necessario, dovrà essere completo di tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di risparmio energetico, barriere architettoniche, sicurezza degli impianti tecnologici, ecc..

4. I progetti di intervento devono essere completi di un aggiornato estratto di mappa catastale e di un estratto di P.R.G.C., ove siano evidenziati gli immobili oggetto di intervento, e inoltre una planimetria generale estesa all'area di pertinenza e alle immediate adiacenze in scala non minore di 1:500 in cui sia evidenziata la sistemazione delle aree scoperte, degli accessi, ecc..
 5. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente gli elaborati grafici devono essere completi di un dettagliato rilievo dello stato di fatto, su cui in giallo siano evidenziate le demolizioni, in rosso, sulle tavole di "progetto", saranno evidenziate le nuove opere.
 6. Il rilievo dello stato di fatto deve essere accompagnato da una significativa documentazione fotografica organizzata ed illustrata da note esplicative.
 7. I progetti di intervento relativi a immobili ricadenti nelle aree normative A1 e A2 del P.R.G.C., devono essere sviluppati in scala di riduzione 1:50, e completi di tutti i più significativi particolari costruttivi e decorativi sviluppati in scala 1:20 o superiore. Devono essere dettagliatamente specificati i materiali, le finiture e le coloriture. Qualora l'intervento interessi anche solo marginalmente l'area di pertinenza, dovrà essere prodotta un'accurata documentazione atta a definire in modo particolareggiato lo stato di fatto e quello di progetto anche in merito alle essenze arboree presenti e a quelle da porre a dimora.
 8. Tutti i progetti relativi a interventi che comportano modifiche di prospetto o determinano ampliamenti, e in modo particolare quelli di completamento - nuova costruzione e di nuovo impianto, devono essere estesi ad una porzione di contorno adeguata a descrivere il contesto nel quale tali modifiche o tali nuove opere si vengono ad inserire.
 9. Gli elaborati tecnici normalmente dovranno riguardare anche le aree scoperte di pertinenza, descriverne la sistemazione in termini di recinzioni, accessi da spazi pubblici, viabilità interna, organizzazione delle aree a verde e delle aree a parcheggio prescritte. Inoltre, ove richiesto, dovranno essere presentati gli elaborati tecnici esecutivi relativi alle opere di urbanizzazione previste a carico del titolare del permesso di costruire.
 10. Ove si tratti di interventi che comportano ampliamenti o nuove costruzioni, la relazione tecnica illustrativa deve essere integrata dai calcoli plano-volumetrici necessari a dimostrare il rispetto di tutti i parametri urbanistici ed edilizi previsti dal presente Piano e dalla vigente normativa. Inoltre, la relazione dovrà esplicitamente riportare in ordine cronologico gli estremi dei provvedimenti autorizzativi rilasciati a partire dal 1° ottobre 1983, relativamente agli immobili oggetto di intervento.
 11. Dovranno inoltre essere redatti e presentati tutti i documenti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti al momento di presentazione della domanda del permesso di costruire.
5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.
6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo

dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.

7. La richiesta di variante al permesso di costruire segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.

Art. 8 Rilascio del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato dal Funzionario Responsabile del Servizio in forma scritta ed è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.
2. I permessi di costruire rilasciati sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e sono annotati nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
3. I permessi di costruire devono contenere:
 - a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande dei permessi di costruire);
 - b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dal Funzionario Responsabile del Servizio, è allegato al permesso di costruire, del quale costituisce parte integrante;
 - c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
 - d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
 - e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
 - f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
 - g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
 - h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di costruzione;
 - i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di costruzione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
 - j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
 - k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale

- della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
- l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
 - m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
 - n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
 - o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
 - p) le condizioni e le modalità esecutive imposte al permesso di costruire;
 - q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art. 9 Diniego del permesso di costruire

1. Il diniego del permesso di costruire è assunto dal Funzionario Responsabile del Servizio, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del permesso di costruire.
3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.
4. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per il diniego dell'autorizzazione edilizia.

Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori

1. Il titolare del permesso di costruire deve comunicare con atto scritto all'Ufficio Tecnico Comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
2. La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:
 - a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
 - b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.
3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del permesso di costruire, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.

5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Funzionario Responsabile del Servizio inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 11 Voltura del permesso di costruire

1. Il trasferimento del permesso di costruire ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto al Funzionario Responsabile del Servizio contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo al permesso di costruire.
3. La voltura del permesso di costruire è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, il Funzionario Responsabile del Servizio inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore permesso di costruire per le opere mancanti, il titolare del permesso di costruire deve comunicare al Funzionario Responsabile del Servizio con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede al Funzionario Responsabile del Servizio, se dovuto, il certificato di agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di agibilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

TITOLO III

PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici.
4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.
7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Art. 14 Altezza della costruzione (H)

1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

Estratto N.T.A. del P.R.G.C., art. 6, lett. O):

Altezza degli Edifici H. (m) :

- 1- la differenza tra la quota del suolo e la quota dell'estradosso del solaio di copertura dei locali utilizzabili più elevati (con esclusione dei locali sottotetto mansardati anche se utilizzati o utilizzabili), ovvero, della quota del filo superiore del canale di gronda, se più elevata.
- 2- Tale altezza si misura in corrispondenza di ogni prospetto dell'edificio (o del punto mediano di ogni prospetto ove il suolo antistante o le pubbliche vie non siano pianeggianti). Nel caso di cortine edilizie con solai di copertura e canali di gronda a quote variabili, ovvero di edifici a gradoni, l'altezza si misura per ogni singola porzione di fabbricato avente lo stesso orizzontamento della copertura.
- 3- Dal computo delle altezze devono essere escluse le opere accessorie di natura tecnica che si rende necessario collocare al di sopra della quota dell'estradosso del solaio di copertura, quali sono i vani per i macchinari degli ascensori, i camini e le torri di elevazione, i torrioni per le scale e ascensori di accesso alla copertura, e le altre analoghe opere.
- 4- L'altezza, come sopra definita e mediata sui prospetti dell'edificio, non potrà superare i limiti massimi stabiliti dalle presenti Norme e dal D.M. 1444/68.

Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np)

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

Estratto N.T.A. del P.R.G.C., art. 6, lett. R):

***Piani fuori terra :** il numero dei piani interamente fuori terra in corrispondenza del prospetto più alto dell'edificio. Per gli edifici fino a due piani abitabili e per edifici su terreni in pendio non si conteggia il piano di servizio al livello del terreno, ovvero quello verso valle, purché detto piano abbia altezza interna non superiore a m 2,30 . I sottotetti abitabili sono da computare nel numero di piani fuori terra.*

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
 - a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra

- costruzione (D),
 b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),
 c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds),

è rappresentata **dal raggio** della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.

Estratto N.T.A. del P.R.G.C., art. 20:

Distanze minime dai confini stradali, dai confini di proprietà e dagli edifici.

1. *Le distanze minime dai confini stradali (DS), dai confini di proprietà (DC), e dagli edifici (DE), di cui al presente articolo, si applicano in assenza di indicazioni grafiche delle tavole di progetto del P.R.G.C. e di diverse prescrizioni specifiche delle presenti Norme, di strumenti urbanistici esecutivi, fatte salve le maggiori distanze (fasce di rispetto) stabilite da specifiche leggi e regolamenti superiormente imposti.*
2. *La distanza dal confine stradale è la minima distanza che separa il filo di fabbricazione di una costruzione dal confine delle strade esistenti o previste dagli strumenti urbanistici, misurata lungo una retta perpendicolare al confine stradale, che si prolunga fino a incontrare un qualsiasi punto del filo di fabbricazione della costruzione. Il confine stradale è definito dall'art. 3 del Nuovo Codice della Strada D.L. 30/4/92 n° 285 e s.m. .*
3. *La distanza di una costruzione dal confine è la minima distanza che separa la stessa costruzione dal confine di proprietà, misurata lungo una retta perpendicolare al confine, che si prolunga fino ad incontrare un qualsiasi punto del filo di fabbricazione della stessa costruzione.*
4. *La distanza tra fabbricati è la minima distanza che separa costruzioni che si fronteggiano, anche solo in parte, misurata lungo una retta perpendicolare al filo di fabbricazione di uno dei fabbricati, che si prolunga fino a incontrare un qualsiasi punto del filo di fabbricazione dell'altra costruzione.*
5. *Nel calcolo delle distanze si farà riferimento ai fili di fabbricazione e quindi non si terrà conto di sporgenze costituite da elementi decorativi, da cornicioni, da balconi, da pensiline, da tettoie e simili, aggettanti per non più di 150 cm .*
6. *Le distanze minime DS, DC, e DE, sono determinate in relazione alla Zona Normativa ed alla destinazione d'uso degli edifici, nelle seguenti misure minime:*
 - a) *Zona Normativa A:*

DS = determinata dai fili esistenti o previsti da Strumento Urbanistico Esecutivo in difetto 5.00 m;

DC = 5.00 m, ovvero quella esistente, o minore previa autorizzazione della proprietà confinante interessata;

DE = 10.00 m, ovvero quella esistente o in aderenza.
 - b) *Zona Normativa B:*

DS = determinata dai fili esistenti o previsti da Strumento Urbanistico Esecutivo ; in difetto 10.00 m;

DC = 5.00 m, ovvero quella esistente, o minore previa autorizzazione della proprietà interessata;

DE = 10.00 m, ovvero quella esistente o in aderenza.

c) Zona Normativa C:

DS in area normativa C1 e C3 =

= determinata dai fili esistenti, in difetto 10.00 m;

DS in area normativa C2 =

= in base alle prescrizioni dello Strumento Urbanistico Esecutivo, in difetto 10.00 m;

DS in area normativa C4 = 15.00 m ;

DC = 5.00 m, ovvero quella esistente, o minore previa autorizzazione della proprietà confinante interessata;

DE = 10.00 m o in aderenza.

d) Zona Normativa D:

DS in area normativa D1 e D2 =

= determinata dai fili esistenti, oppure previsti dagli S.U.E., in difetto 10.00 m;

DS in area normativa D3 =

= in base alle prescrizioni degli S.U.E., in difetto 20.00 m;

DS in area normativa D4 =

= secondo i fili previsti dal presente Piano, in difetto 30.00 m dalla S.S. 457 e 20 m dalle altre strade.

DC = 5.00 m, ovvero quella esistente, o minore previa autorizzazione della proprietà interessata;

DE = 10.00 m o in aderenza.

e) Zona Normativa E:

Per abitazioni e impianti non inquinanti o maleodoranti:

DS = secondo le vigenti norme (Artt. 16÷18 Codice della Strada, artt. 26÷28 regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada; D.P.R. 16/12/92 n° 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

DC = 5.00 m, ovvero quella esistente, o minore previa autorizzazione della proprietà interessata;

DE = 10.00 m o in aderenza.

Per stalle, scuderie, porcilaie e ovili :

- fino a 5 capi:

DS = secondo le vigenti norme (Art. 26÷28 D.P.R. n° 495/92 e s.m.)

DC = 10.00 m;

DE ad uso abitativo = 20.00 m;

DE non ad uso abitativo = 10.00 m, o in aderenza.

- da 5 a 25 capi:

DS = secondo le vigenti norme (Art. 26÷28 D.P.R. n° 495/92 e s.m.)

DC = 20.00 m;

DE ad uso abitativo = 30.00 m;

DE non ad uso abitativo = 10.00 m, o in aderenza.

- oltre 25 capi :

DS = secondo le vigenti norme (Art. 26÷28 D.P.R. n° 495/92 e s.m.)

DC = 20.00 m;

DE ad uso abitativo = 50.00 m;

DE non ad uso abitativo = 10.00 m, o in aderenza.

Per avicoltura e allevamento di conigli ed altri piccoli animali :

- fino a 50 capi:
 - DS = secondo le vigenti norme (art. 26÷28 D.P.R. n° 495/92 e s.m.)
 - DC = 5.00 m;
 - DE = 10.00 m .
- da 50 a 250 capi:
 - DS = secondo le vigenti norme (art. 26÷28 D.P.R. n° 495/92 e s.m.)
 - DC = 20.00 m;
 - DE ad uso abitativo = 30.00 m;
 - DE non ad uso abitativo = 10.00 m, o in aderenza.
- oltre 250 capi :
 - DS = secondo le vigenti norme (art. 26÷28 D.P.R. n° 495/92 e s.m.)
 - DC = 25.00 m;
 - DE ad uso abitativo = 50.00 m;
 - DE non ad uso abitativo = 10.00 m, o in aderenza.

7. Per l'edificazione o l'ampliamento di stalle, scuderie, ovili, porcilaie, allevamenti avicoli e di piccoli animali, deve essere inoltre rispettata la distanza minima di 150 m dal perimetro delle Zone Normative A, B, C e D. Tale distanza minima è suscettibile di congruo aumento, in funzione della direzione dei venti e delle correnti d'aria dominanti. Con deliberazione del C.C., l'Amministrazione dovrà definire, caso per caso, la corretta distanza di tali impianti, nonché prescrivere i necessari accorgimenti da adottare per salvaguardare le condizioni igieniche e prevenire gli inquinamenti.
8. Per edificare a distanze minori dai confini rispetto a quelle previste nel presente articolo e per edificare in aderenza è necessario il "consenso scritto" con firma autenticata del proprietario del fondo finitimo.

Estratto N.T.A. del P.R.G.C., art. 21:

Fasce di rispetto, aree inedificabili e aree a edificabilità limitata e controllata : possibilità di utilizzazione.

1. L'utilizzazione delle aree inedificabili e delle aree a edificabilità limitata e controllata, di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), ultimo comma dell'art. 11 delle presenti Norme, è disciplinata come segue.
2. **A) Fasce e zone di rispetto (lettera a, ultimo comma, art. 11) :**
l'estensione e l'utilizzazione sono articolate in relazione alla tipologia del vincolo e alla destinazione d'uso delle aree e degli edifici interessati .
 - 2.1 **Fasce di rispetto a protezione di nastri e di incroci stradali :**
è fatto riferimento al Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione al cui articolato si rimanda per quanto attiene il campo di applicazione, la definizione di confine stradale, la classificazione delle strade, le modalità di misurazione delle fasce di rispetto da osservare in corrispondenza degli incroci e delle curve;
 - 2.1.1 nelle tavole di progetto del P.R.G.C., tali fasce di rispetto sono individuate graficamente come segue:
 - a) strada statale 457 (strada di tipo C) m 30.00
 - tratta di fondo valle da rafforzare e migliorare secondo le indicazioni del piano regionale dei trasporti m 40.00
 - tratta di collina m 30.00
 - tratta di attraversamento della prevista area per insediamenti produttivi m

20.00

b) *strade provinciali e comunali*

- (strade di tipo F) m 20.00

2.1.2 *la distanza di cui alla lettera b) si applica per tutte le strade veicolari extraurbane anche se non espressamente individuate nelle tavole di P.R.G.C.;*

2.1.3 *per le strade vicinali gravate di pubblico passaggio è prevista una fascia di rispetto minima di 10 m.;*

2.1.4 *in corrispondenza degli incroci sono prescritte maggiori distanze come stabilito dall'articolo 27 del succitato Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;*

2.1.5 *in dette fasce di rispetto, oltre la conservazione dello stato di natura e le coltivazioni agricole, sono ammessi interventi per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, nel rispetto dell'art. 26 del Regolamento d'attuazione del Nuovo Codice della Strada, parcheggi pubblici, opere ed impianti infrastrutturali per il trasporto e la trasformazione di energia, nonché per le attrezzature di reti per l'erogazione di pubblici servizi; sono inoltre consentiti, a titolo precario, nuovi impianti per la distribuzione di carburante, da localizzare ad una distanza minima da curve ed incroci pari a 500 m, e la realizzazione di recinzioni, compatibili con le esigenze di sicurezza e di visibilità per la circolazione dei veicoli; per quanto riguarda edifici e manufatti preesistenti, per le parti ricomprese in dette fasce di rispetto, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di opere interne, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, non preordinati al cambio di destinazione d'uso; detti interventi possono comportare aumenti di S.L.S. non superiori al 20% della S.L.S. preesistente, con un minimo di mq 25 sempre ammessi per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria da salvaguardare;*

2.2 **Fasce di rispetto delle ferrovie:**

è fatto riferimento all'art. 49 del D.P.R. 753/80 che prescrive una fascia minima di 30 m da misurare dal binario esterno; sono fatte salve distanze minori per le aree di tipo B e D, da applicare secondo le disposizioni e con le procedure di all'art. 60 del succitato D.P.R.; fermi restando i divieti e le eccezioni previsti dal D.P.R. 11.07.1980, n° 753, all'interno di queste aree non sono ammesse nuove costruzioni né nuove attrezzature pubbliche o di uso pubblico; per quanto riguarda edifici e manufatti preesistenti, per le parti ricomprese in dette fasce di rispetto, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di opere interne, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, non preordinati al cambio di destinazione d'uso; detti interventi possono comportare aumenti di S.L.S. non superiori al 20% della S.L.S. preesistente, con un minimo di 25 mq sempre ammessi, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura ferroviaria da salvaguardare;

2.3 **Fasce di rispetto dei corsi d'acqua.**

2.3.1 *Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della L.U.R. :*

- *per i torrenti Grana e Colobrio è definita la fascia di rispetto per la profondità di m 100 a partire da bordo alveo. Per il rio San Martino o Varsesio è definita la fascia di rispetto per la profondità di m 25 a partire da bordo alveo. In tale fascia sono inibiti tutti gli interventi di nuova costruzione con le sole eccezioni di cui al comma 3 dello stesso art. 29.*

2.3.2 *Ai sensi e per gli effetti della Legge 08/08/1985 n. 431 e alla L.R. 03/04/1989 n. 20:*

- *i torrenti Grana e Colobrio ed il rio San Martino o Varsesio, iscritti negli elenchi di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775, sono sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla L. 1497/'39, per un'ampiezza di m. 150 per lato, misurati dalla sponda o dal piede degli argini.*

2.3.3 *Ai sensi e per gli effetti del R.D. 25.07.1904, n. 523, art. 96, lettera f):*

- per i torrenti Grana e Colobrio e per il rio San Martino o Varsesio, iscritti negli elenchi di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775, è disposto il vincolo di inedificabilità assoluta, nonché il divieto di operare scavi e riporti entro la fascia di ampiezza pari a m 10 e di piantumare entro la fascia di ampiezza pari a m 4 dalle sponde o dagli argini.
- 2.3.4 Per tutti i corsi d'acqua non iscritti nel registro delle acque pubbliche il presente P.R.G.C. dispone:
- inedificabilità assoluta entro i 10 m dalle sponde;
 - fasce di rispetto pari a 25 m su ambo i lati, dall'asse del corso d'acqua, in cui è vietata ogni nuova edificazione ad eccezione degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 29 della L.U.R., ossia di quelli necessari alla conservazione dello stato di natura, alla sicurezza e alla regolazione delle acque; inoltre è consentito realizzare percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde e, ove occorra, parcheggi pubblici, nonché attrezzature sportive collegate con gli stessi corsi d'acqua.
- 2.3.5 Nelle fasce di rispetto di cui ai precedenti punti sono consentite le coltivazioni agricole, con le limitazioni ivi prescritte.
- 2.3.6 Per quanto riguarda edifici e manufatti preesistenti, per le parti ricomprese nelle fasce di rispetto di cui al presente comma sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di tipo A, non preordinati al cambio di destinazione d'uso; detti interventi possono comportare, purché il corso d'acqua in tale tratto non sia classificato "acqua pubblica", aumenti di S.L.S. non superiori al 20% della S.L.S. preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello del corso d'acqua da salvaguardare.
- 2.4 **Fascia di rispetto dei cimiteri:**
sono individuate nelle Tavole di Piano ed hanno una profondità variabile tra 100 e 150 m ; in queste fasce di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti ; sono tuttavia ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di opere interne, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di S.L.S., oltretutto la realizzazione di parcheggi, opere ed impianti infrastrutturali per il trasporto e la trasformazione di energia, nonché per le attrezzature di reti per l'erogazione di pubblici esercizi, di parchi pubblici, anche attrezzati, di percorsi pedonali e ciclabili, e naturalmente il mantenimento dello stato di natura e la coltivazione del terreno;
- 2.5 **Fascia di rispetto degli elettrodotti:**
è fatto riferimento al D.P.R. 1062/68 ; per l'elettrodotto 132 KVolt Asti-Cereseto, è stabilita una distanza per ciascun lato della linea di 15 m .
- 2.6 **Fasce di rispetto degli impianti di depurazione:**
gli impianti di depurazione acque reflue sono dotati di fascia di rispetto di m 100 misurati dal perimetro esterno dell'impianto stesso. In detta fascia di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di opere interne, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di tipo A e B, anche con ampliamento di S.L.S. entro il 20% per esigenze igieniche o tecniche, da realizzarsi sul lato opposto a quello dell'impianto da salvaguardare. È inoltre consentita la realizzazione di parcheggi, opere ed impianti infrastrutturali per il trasporto e la trasformazione di energia, nonché per le attrezzature di reti per l'erogazione di pubblici esercizi, di percorsi pedonali e ciclabili, e naturalmente il mantenimento dello stato di natura e la coltivazione del terreno. Non sono da considerare impianti di depurazione, ai fini della dotazione di fascia di rispetto, semplici fosse settiche, Imhoff o vasche chiuse anche a più stadi e comunque combinate e funzionanti, al servizio di edifici anche plurifamigliari o condominiali, purché completamente interrati e direttamente connesse a pubbliche fognature o

impianti di smaltimento; queste vasche dovranno rispettare le distanze dai confini di proprietà come da codice civile.

Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m²], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

Estratto N.T.A. del P.R.G.C., art. 6, lett. L):

Superficie coperta S.C. (mq) : è l'area della proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro delle parti edificate fuori terra, limitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, o in loro mancanza dai piani verticali circoscritti alle strutture portanti, con l'esclusione delle proiezioni di parti esterne (sporti, cornicioni, pensiline, tettoie, balconi, ecc.) aggettanti non più di 150 cm . In caso di maggior sporgenza, la S.C. sarà integrata della parte eccedente.

Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
 - a) ai "bow window" ed alle verande;
 - b) ai piani di calpestio dei soppalchi;sono escluse le superfici relative:
 - c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
 - d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
 - e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
 - f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;
 - g) ai cavedi.

Estratto N.T.A. del P.R.G.C., art. 6, lett. J):

Superficie lorda di solaio S.L.S. (mq) : è la somma di tutte le superfici coperte, come definite al successivo punto N), ai vari piani o soppalchi di interpiano, sia fuori terra che in sottosuolo, compresi i sottotetti abitabili.

- 1- Sono esclusi dal calcolo della S.L.S. :
 - a) porticati e pilotis anche se chiusi con vetrate purché di uso comune a più unità immobiliari;
 - b) logge, balconi, terrazze con murature perimetrali estese a non più del 50% del loro perimetro e gli spazi nel sottotetto che abbiano altezza netta interna inferiore a metri 2,00;
 - c) superfici interrato e seminterrate adibite a cantina al servizio della residenza;
 - d) superfici interrato e seminterrate adibite a parcheggi e relativi spazi di manovra;
 - e) locali destinati alla installazione di impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento, cabine elettriche, locali macchine, ascensori, ecc.) ;
 - f) vani scala comuni a più unità immobiliari e vani corsa degli impianti di sollevamento e di quelli diretti al superamento delle barriere architettoniche;
 - g) porticati aperti ad uso privato con S.C. non superiore al venti per cento della S.L.S. della restante parte dell'unità immobiliare;
 - h) le pertinenze dell'edificio principale (tettoie aperte, box, serre, ecc.).
- 2- Sono da includere nel calcolo della S.L.S. :
 - a) le murature interne;
 - b) le murature di divisione della stessa S.L.S. dalla parte esclusa dal calcolo;
 - c) metà delle murature di divisione della stessa S.L.S. da contigue unità immobiliari.
- 3- Concorrono al computo della S.L.S. esistente anche le superfici relative ai rustici, purché chiusi su almeno tre lati, ancorché destinati a funzioni agricole.

Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun)

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

Estratto N.T.A. del P.R.G.C., art. 6, lett. O):

Superficie Utile Abitabile (S.U.A.) (mq) : è la Superficie Utile (S.U.), di cui al precedente punto P), dei locali interni agli alloggi. Sono quindi escluse le superfici afferenti cantine, autorimesse, soffitte, scale interne, sgomberi e accessori quali lavanderie, legnaie, ecc., accessibili solo dall'esterno o da spazi comuni, mentre sono comprese quelle relative a cucine, bagni, ripostigli, corridoi, disimpegni, ecc. interne agli alloggi.

Art. 20 Volume della costruzione (V)

1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m³], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura.
3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.

Estratto N.T.A. del P.R.G.C., art. 6, lett. K):

Volume V (mc) : il Volume compreso tra la superficie esterna del fabbricato che inviluppa logge chiuse su tre lati e porticati aperti su uno e due lati, l'estradosso del solaio di copertura dei locali utilizzati o utilizzabili più alti (compresi eventuali sottotetti normalmente accessibili limitatamente alle parti aventi altezza media netta interna-uguale a m 2,40, in quanto utilizzabili per locali di abitazione quali stanze e/o vani accessori) e la superficie definita dall'intersezione della superficie esterna con il suolo (per i fabbricati in progetto: con il suolo sistemato se coincidente o più basso del terreno prima della sistemazione, ovvero, prima della sistemazione nel caso di reinterri), ed inoltre:

- eventuali sottotetti utilizzati o utilizzabili quali terrazzi coperti chiusi su almeno due lati;
- eventuali parti interrato se utilizzate per la residenza e relativi locali complementari (studioli, tavernette, lavanderie, servizi igienici, ecc., con esclusione di cantine, fino alla concorrenza di un metro quadrato ogni dieci metri cubi, di autorimesse private, fino alla concorrenza di un metro quadrato ogni sei metri cubi, e di locali per impianti tecnici), oppure se utilizzate per lo svolgimento di attività produttive (locali per la lavorazione, il deposito, gli uffici, i servizi, ecc.).

Nel calcolo del volume edificato/edificando non vengono considerati i cosiddetti "volumi tecnici" ove si tratti di "volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatore, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possano, per comprovate esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo del fabbricato.

Art. 21 Superficie fondiaria (Sf)

1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m²], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Estratto N.T.A. del P.R.G.C., art. 6, lett. F):

Superficie fondiaria S.F. (mq) : si ottiene detraendo dalla superficie territoriale (S.T.) le aree destinate e/o da destinarsi all'uso pubblico per urbanizzazioni primarie e secondarie.

Art. 22 Superficie territoriale (St)

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m²], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Estratto N.T.A. del P.R.G.C., art. 6, lett. E):

Superficie territoriale S.T. (mq): è la superficie topografica catastale complessiva di tutte le aree pubbliche e private del territorio a cui si riferisce.

Art. 23 Rapporto di copertura (Rc)

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Estratto N.T.A. del P.R.G.C., art. 6, lett. L) e M):

Superficie coperta S.C. (mq) : è l'area della proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro delle parti edificate fuori terra, limitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, o in loro mancanza dai piani verticali circoscritti alle strutture portanti, con l'esclusione delle proiezioni di parti esterne (sporti, cornicioni, pensiline, tettoie, balconi, ecc.) aggettanti non più di 150 cm . In caso di maggior sporgenza, la S.C. sarà integrata della parte eccedente.

Rapporto di copertura R.C. (%) : è il rapporto percentuale della Superficie Coperta (S.C.) rispetto alla Superficie Fondiaria (S.F.).

Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m²]/[m²].

Estratto N.T.A. del P.R.G.C., art. 6, lett. G):

Indice di edificabilità fondiaria I.F. (mq/mq): è il rapporto tra la superficie lorda di solaio (S.L.S.) e la superficie fondiaria (S.F.) interessata dall'intervento.

Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il

numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^2]/[m^2]$.

Estratto N.T.A. del P.R.G.C., art. 6, lett. H):

Indice di edificabilità territoriale I.T. (mq/mq) : è il rapporto tra la superficie lorda di solaio (S.L.S.) e la superficie territoriale (S.T.) interessata dall'intervento.

Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If)

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($If = V/Sf$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^3]/[m^2]$.

Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It)

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ($It = V/St$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^3]/[m^2]$.

Art. 27 bis Disposizione transitoria

1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli dal 13 al 25, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.

TITOLO IV

INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
9. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Art. 29 Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. Il Funzionario Responsabile del Servizio, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
6. Il Funzionario Responsabile del Servizio, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

Estratto N.T.A. del P.R.G.C., art. 25, lett. b):***Tutela delle alberature e del verde in genere :***

- b1. è vietato utilizzare aree a bosco e a parco per depositi di materiali che riguardano attività industriali, artigianali e commerciali;*
- b2. in tutti i progetti presentanti le alberature di alto fusto esistenti devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie e anche, ove opportuno, documentate fotograficamente.*
- b3. i progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare e valorizzare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo cura di non offendere gli apparati radicali.*
- b4. parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato della sistemazione degli spazi aperti e quindi delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa l'eventuale delimitazione delle zone a coltivo e la dettagliata definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati delle zone*

Art. 31 Requisiti delle costruzioni

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:

- a) resistenza meccanica e stabilità;
 - b) sicurezza in caso di incendio;
 - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d) sicurezza nell'impiego;
 - e) protezione contro il rumore;
 - f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
 - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare al Funzionario Responsabile del Servizio gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
3. Il Funzionario Responsabile del Servizio, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
4. Il Funzionario Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, il Funzionario Responsabile del Servizio ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, il Funzionario Responsabile del Servizio può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 34 Interventi urgenti

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori al Funzionario Responsabile del Servizio nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale

accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il Funzionario Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.

TITOLO V

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
 - 1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 - 2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 - 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 - 1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 - 2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
 - c) per interventi relativi al recupero di sottotetti ai fini abitativi, così come stabilito dalla L.R. n. 21 del 06.08.1998.
5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche

offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.

6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.

Art. 37 Antenne

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. Il Funzionario Responsabile del Servizio ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione. In ogni caso nei fabbricati plurifamigliari sono da preferire gli impianti centralizzati.
4. Nelle zone normative A è consigliato non installare in posizioni visibili da spazi pubblici antenne radio e TV di altezza maggiore di m 2.50 e antenne paraboliche di diametro maggiore m 0.60. Nelle zone normative B e C è consigliato non installare in posizioni visibili da spazi pubblici antenne paraboliche di diametro maggiore di m 1.00. In tutto il territorio comunale si consiglia di colorare le antenne paraboliche del colore del tetto o del prospetto o del pavimento su cui giacciono, in modo che le stesse si confondano il più possibile nell'ambiente. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli impianti di interesse pubblico.
5. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
6. Gli impianti di telecomunicazione per telefonia, con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt, non sono consentiti:
 - a) all'interno dei centri abitati, ivi compresa una fascia di rispetto di mt. 100 misurata dalle perimetrazioni degli stessi;
 - b) all'interno delle aree edificabili di ogni genere e tipo di completamento o espansione così come previsto dal P.R.G.C. vigente e variante approvata, ivi compresa una fascia di rispetto di mt. 100 misurata dalla perimetrazione delle aree interessate;
 - c) a distanza inferiore a mt. 100 dagli edifici, anche isolati, destinati a permanenza di persone per un tempo superiore a 4 ore/die.

Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo. In particolare in tutta l'area definita "centro storico" dal P.R.G.C. valgono le seguenti prescrizioni:
 - Si intendono per mezzi pubblicitari di esercizio le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente e su materia diversa dalla carta, esposti esclusivamente presso la sede di un esercizio, di una attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercizio, dell'esercente o ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o trattate o dei servizi che vengono prestati. I mezzi pubblicitari e le insegne, anzi definiti, devono essere congruenti al carattere storico-architettonico dell'immobile, e dimensionati in rapporto alle aperture, restando di norma entro gli stipiti delle vetrine.
 - Forme, decori, colori e caratteri delle scritte, devono rifarsi ai modelli del passato oppure distinguersi per caratteristiche formali e tecnologiche di alta qualità che attraverso un disegno anche moderno realizzino un rapporto armonioso con l'edificio ed il contesto. In genere si devono perseguire obiettivi di leggerezza e trasparenza che riducano l'invasività sulla facciata.
 - Le insegne di negozi, uffici, studi, esercizi ecc., sono ammesse in aderenza alle facciate e limitatamente al prospetto di competenza del piano terra (o piano rialzato, ove il caso) con sporgenza massima dal piano della facciata cui vengono ancorate di cm. 5, o a bandiera.
 - Le insegne esistenti di pregio storico – documentale – devono essere mantenute e restaurate anche se non rientrano per posizione e dimensioni nei limiti dettati dalle presenti norme.
 - Non sono ammesse le insegne a cassone luminoso, quelle luminose motorizzate e/o con scritte luminose mutevoli.
 - E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario senza la preventiva approvazione ed autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
 - Per ottenere l'autorizzazione gli interessati dovranno presentare un progetto dell'insegna e/o targa con i seguenti elaborati
 - a) testo dell'iscrizione con indicazione dei particolari costruttivi e decorativi di completamento, in scala non inferiore a 1:10, dei materiali, dei colori, dell'illuminazione ove prevista;
 - b) fotografia del luogo ove è prevista l'installazione dell'insegna e/o targa;
 - c) relazione tecnica/illustrativa.
 - Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, sugli edifici inseriti nel "centro storico" è vietata la collocazione di qualsiasi tipo di pubblicità diversa da quella di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ad eccezione della segnaletica stradale, della segnalazione di luoghi o edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario e di interesse pubblico.
 - Le targhe dovranno collocarsi sui muri ai lati dell'ingresso, avranno dimensioni massime di cm. 40 x 60, purchè non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio. Le targhe dovranno essere nel materiale, nei colori e nei caratteri delle scritture, tali da armonizzarsi con la rappresentatività e le caratteristiche dell'edificio. Nel caso in cui le targhe siano più di una esse devono essere allineate o composte in maniera idonea armonizzata ed uniformi nei materiali, dimensioni, colori e caratteri.
 - Ferme restando le norme relative all'armonico inserimento del mezzo

pubblicitario nello stabile, gli esercizi pubblici ed i negozi potranno collocare insegne frontali ordinarie entro o soprastanti ai limiti degli stipiti dell'architrave o dell'archivolto che delimitano le rispettive aperture.

- Eventuali eccezioni alle norme del presente articolo potranno essere consentite previo motivato parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale e della Sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici del Piemonte.
3. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
 4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
 5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
 6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
 7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.
 8. Il Funzionario Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.

6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

Art. 40 Cortili e cavedi

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m²;
 - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m²;
 - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m².
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Art. 41 Intercapedini e griglie di aerazione

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche

inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: il Funzionario Responsabile del Servizio, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Art. 43 Muri di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 4,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito, o da particolari situazioni altimetriche dei luoghi; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore al 50% dell'altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 4,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta

delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.

4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati o comunque rivestiti con materiale consono all'ambiente in cui vengono inseriti.
5. Per i muri di sostegno isolati, il Funzionario Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. Il Funzionario Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

Art. 44 Numeri civici

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da **1,50** m a **3,00** m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

Art. 45 Parapetti e ringhiere

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. I manufatti di cui sopra devono:
 - a) avere altezza non inferiore a **1,00** m e non superiore a **1,20** m;
 - b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;

non devono:

c) essere scalabili;

d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.

3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: ***in muratura piena (faccia a vista o intonacati), cemento armato, ferro, utilizzando preferibilmente profilati pieni nelle forme e coloriture della tradizione locale***; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati. In particolare in tutta l'area definita "centro storico" dal P.R.G.C. le ringhiere dei balconi dovranno essere realizzate in ***ferro, utilizzando preferibilmente profilati pieni nelle forme e coloriture della tradizione locale***.

Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 47 Passi carrabili

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor

traffico.

3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a **2,00** m e superiore a **10,00** m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a **0,50** m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a **0,25** m.
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Art. 48 Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

Art. 49 Portici e "pilotis"

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a **2,00** m di larghezza e **3,00** m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a **4,50** m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.

4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, il Funzionario Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Art. 50 Prefabbricati

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.

Art. 51 Rampe

1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
7. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

Art. 52 Recinzioni e cancelli

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; il Funzionario Responsabile del Servizio, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
 - a) con muro pieno di altezza massima di **3,00 m**;
Tale tipologia di recinzione è ammessa nelle forme tipiche della tradizione locale e deve essere eseguita in blocchi di pietra naturale, in muratura faccia vista, o intonacata e tinteggiata. Sono comunque preferibili recinzioni in semplice rete metallica o cancellate in ferro, anche su basamento in pietra naturale o muratura anche in Cls. faccia vista con altezza non superiore a 70 cm, con formazione di siepe sempreverde.
 - b) con muretto o cordolo di altezza massima di **0,70 m** sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di **2,50 m**;
 - c) con siepi mantenute ad una altezza massima di **2,00 m**;
 - d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a **2,50 m**;
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: muratura faccia a vista, muratura piena intonacata e cemento armato faccia a vista o intonacato, pietra.
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: ***legno e/o metallo, utilizzando preferibilmente profilati pieni, nelle forme e con le coloriture della tradizione locale, ed in elementi prefabbricati in cls limitatamente nelle zone definite dal P.R.G.C. a destinazione produttiva-commerciale.*** In particolare in tutta l'area definita "centro storico" dal P.R.G.C. le eventuali cancellate dovranno essere realizzate in ***ferro, utilizzando preferibilmente profilati pieni nelle forme e coloriture della tradizione locale.***
7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a **2,00 m** ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.
9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e

motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Art. 53 Serramenti

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di **2,00** m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di **4,50** m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante nelle nuove costruzioni deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, il Funzionario Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicano il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Art. 54 Servitù pubbliche

1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g) lapidi commemorative;

- h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
 3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
 4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
 5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
 6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Art. 55 Soppalchi

1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare $2/3$ della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
2. La realizzazione del soppalco è:
 - a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
 - b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
 - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (N_p) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (S_{ul}) ai sensi dell'art. 18.

Art. 56 Sporgenze fisse e mobili

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dalle norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato ambito A7 "del Castello", sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a) **1/5** della larghezza della sede stradale, con un massimo di **1,20** m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a **4,50** m dal piano stradale;
 - b) **1,50** m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di **2,00** m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
 - c) **0,20** m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di **4,00** m.
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dal Funzionario Responsabile del Servizio per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

Art. 57 Strade private

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di **3,00** m, raggio di curvatura, misurato nella mezzzeria della carreggiata, non inferiore a **7,50** m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di **3,00** m e raggio di curvatura, misurato nella mezzzeria della

carreggiata, non inferiore a 6,75 m.

5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 10 lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

Art. 58 Terrazzi

1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

TITOLO VI

ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 59 Prescrizioni generali

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

Art. 61 Disciplina del cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;

- b) degli estremi del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa;
- c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
- d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere;

tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

2. Nel cantiere deve essere tenuto a disposizione il permesso di costruito degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
6. Il Funzionario Responsabile del Servizio, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere al Funzionario Responsabile del Servizio la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il titolare del permesso di costruire, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia al Funzionario Responsabile del Servizio, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed

essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.

6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del titolare del permesso di costruire, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, il Funzionario Responsabile del Servizio ordina al costruttore e/o al titolare del permesso di costruire gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni

del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.

7. Ove del caso, il Funzionario Responsabile del Servizio adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Art. 64 Scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione al Funzionario Responsabile del Servizio.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al Funzionario Responsabile del Servizio di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del permesso di costruire di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.

Art. 65 Rinvenimenti

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione al Funzionario Responsabile del Servizio del reperimento; il Funzionario Responsabile del Servizio richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente il Funzionario Responsabile del Servizio, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica

Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del permesso di costruire sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del permesso di costruire ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 67 Vigilanza e coercizione

1. Il Funzionario Responsabile del Servizio esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Funzionario Responsabile del Servizio esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il Funzionario Responsabile del Servizio ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. Il Funzionario Responsabile del Servizio notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. E' facoltà del Funzionario Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

Art. 70 Deroghe

1. Il Funzionario Responsabile del Servizio, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

ALLEGATI

modello 1

Modello 1 Certificato Urbanistico (C.U.)**COMUNE DI MONCALVO***Provincia di Asti***SETTORE URBANISTICA****CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.)**

Richiesto da _____
 in data _____, prot. _____, per l'immobile sito in _____
 descritto al catasto N.C.T. - N.C.E.U. al foglio _____
 particelle _____

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti:

1. Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia

Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile:

- Piani Territoriali _____
- Piano Regolatore Generale e sue Varianti approvate _____
- Variante al P.R.G.C. adottato, in salvaguardia _____
- Strumenti urbanistici esecutivi (PEEP - PIP - PDR ecc.) _____
- Regolamento Edilizio _____
- Programma Pluriennale di Attuazione _____
- Altri Piani _____

2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia

Area urbanistica in cui è compreso l'immobile, e sua destinazione prevalente _____
 Destinazione d'uso ammesse _____
 Tipi di intervento ammessi _____
 Indice di densità edilizia territoriale (It) _____
 Indice di densità edilizia fondiaria (If) _____
 Distanza dai confini (Dc) _____
 Distanza dalle costruzioni (D) _____
 Distanza dal ciglio stradale (Ds) _____
 Altezza massima (H) _____
 Numero dei piani (Np) _____
 Rapporto di copertura (Rc) _____
 Altre prescrizioni _____

Urbanizzazioni esistenti _____
Urbanizzazioni da realizzare _____

3. Vincoli incidenti sull'immobile

- Espropriativi
- Comportanti l'inedificabilità
- Comportanti speciali autorizzazioni

Allegati

- Estratto planimetria P.R.G.C.
- Estratto Norme di Attuazione

Moncalvo, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

modello 2

Modello 2 Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)**COMUNE DI MONCALVO***Provincia di Asti***SETTORE URBANISTICA****CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)**

Richiesto da _____
 in data _____, prot. _____, per l'immobile sito in _____
 descritto al catasto N.C.T. al foglio _____
 particelle _____

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti:

1. Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia

Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile:

- Piani Territoriali _____
- Piano Regolatore Generale e sue Varianti approvate _____
- Variante al P.R.G.C. adottato, in salvaguardia _____
- Strumenti urbanistici esecutivi (PEEP - PIP - PDR ecc.) _____
- Regolamento Edilizio _____
- Programma Pluriennale di Attuazione _____
- Altri Piani _____

2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia

Area urbanistica in cui è compreso l'immobile: _____
 Destinazione d'uso ammesse _____
 Tipi di intervento ammessi _____
 Indice di densità edilizia fondiaria (If) _____

3. Vincoli incidenti sull'immobile

- Espropriativi
- Comportanti l'inedificabilità
- Comportanti speciali autorizzazioni

Allegati

- Estratto planimetria P.R.G.C.

Moncalvo, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

modello 3

Modello 3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale e Scheda Tecnica dell'Intervento



COMUNE DI MONCALVO
Provincia di Asti

SETTORE URBANISTICA

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO
E SCHEDA TECNICA DELL'INTERVENTO**

RICHIEDENTE	
OGGETTO	
UBICAZIONE DELL'IMMOBILE	
DATI CATASTALI C.T.	
DATI CATASTALI C.E.U.	
ZONA DI P.R.G.C.	
VINCOLI DI P.R.G.C.	

L. 431/1985 e L.R. 20/1989 (fasce di rispetto acque pubbliche) **SI** **NO**

L. R. 45/1989 (vincolo idrogeologico) **SI** **NO**

SUPERFICIE TERRITORIALE

(riferimento tavola n . ____) mq. _____

SUPERFICIE DA CEDERE PER SERVIZI

(riferimento tavola n . ____) mq. _____

SUPERFICIE FONDIARIA DEL LOTTO (LOTTO NETTO)

(riferimento tavola n . ____) mq. _____

SUPERFICIE COPERTA (riferimento tavola n . ____)

Esistente mq. _____

In progetto mq. _____

Totale superficie coperta mq. _____

Ammissibile mq. _____ x _____ % = mq. _____

SUPERFICIE DA DESTINARE A VERDE PRIVATO DI LOTTO

(riferimento tavola n . ____) mq. _____

In progetto mq. _____

Richiesta mq. _____ x _____ % = mq. _____

INDICE DI EDIFICABILITA' DI P.R.G. mc/mq _____**SUPERFICI AI FINI DEL CALCOLO VOLUMETRICO**

(riferimento tavola n . ____) mq. _____

VOLUMETRIA ESISTENTE

(riferimento tavola n . ____) mc. _____

VOLUMETRIA DA DEMOLIRE (eventuale)

(riferimento tavola n . ____) mc. _____

VOLUMETRIA DI PROGETTO

(riferimento tavola n . ____) mc. _____

VOLUMETRIA TOTALE

mc _____

VOLUMETRIA AMMISSIBILE

mc _____

SUPERFICIE LORDA DI SOLAIO (S.L.S.)

Ammissibile: mq _____

Di progetto: mq _____

SUPERFICIE UTILE TOTALE RESIDENZIALE (S.U.) mq _____**SUPERFICIE UTILE NON RESIDENZIALE (S.N.R.)** mq _____**SUPERFICI NETTE DESTINATE AD ATTIVITA' DIVERSE
DALLA RESIDENZA**

Commerciale mq _____

Direzionale mq _____

Turistico/ricettiva mq _____

Artigianale/Industriale mq _____

Altre mq _____

SUPERFICI DA DESTINARE A PARCHEGGIO DI LOTTO

(riferimento tavola n. _____)

Prevista :

Residenziale mq _____

Commerciale e Direzionale mq _____

Produttiva mq _____

Altre destinazioni mq _____

Richiesta :

Residenziale mq _____

Commerciale e Direzionale mq _____

Produttiva mq _____

Altre destinazioni mq _____

RELAZIONE TECNICA e qualificazione giuridica dell'intervento ai sensi dell'art. 31 della legge 5/8/78 n. 457.

L'intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente in oggetto è qualificabile tra quelli previsti all'art.31, della legge 5/8/78 n. 457, così, come richiamato dall'art. 3, D.P.R. 380/2001, alla lettera _____ (compilare nel caso in cui l'intervento sia di recupero).

(luogo e data)

IL TECNICO PROGETTISTA

Allegati schemi di calcolo

SI **NO**

modello 4

Modello 4 Permesso di costruire

PERMESSO
N.
IN DATA



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI MONCALVO
PROVINCIA DI ASTI

MARCA
DA
BOLLO

PERMESSO DI COSTRUIRE**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la domanda presentata in data _____ al prot. n. _____ con la quale

resident in _____ - codice fiscale
CHIED _____ il permesso di costruire per:

-
in questo Comune _____ - al catasto Foglio _____ mappa n.

Visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;

Visto il titolo che legittima la richiesta, costituito da

Visto il parere della Commissione Edilizia nella seduta in data _____

Visto il parere _____ rilasciato in data _____ dal Dip. Di Prevenzione - Serv. Igiene e Sanità Pubblica - della A.S.L. 21 di Casale M.to, e relative prescrizioni;

Vista l'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;

Visto l'art. 220 del T.U. sulle Leggi Sanitarie;

Acquisito il parere del Comando Provinciale dei VV.FF. in data _____ ;

Visti il nulla-osta e le autorizzazioni _____ ;

Visto il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i.;

Rilevata la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia operante nel comune ;

Ritenuto che l'intervento è classificabile ai sensi dell'art. 31 della L. 457/78, così come richiamato all'art. 3 del D.P.R. 380/2001, alla lettera _____ ;

Visto _____ ;

**RILASCIA
PERMESSO DI COSTRUIRE**

a _____ - _____ in _____

relativamente all'intervento illustrato negli atti ed elaborati, muniti del visto dell'Ufficio Tecnico, e allegati al presente provvedimento di cui risultano parte integrante, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) i lavori devono essere iniziati entro dodici mesi dalla data di notifica del presente atto, ed ultimati entro trentasei mesi dalla data del loro inizio ;
- 2) il permesso di costruire decade nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio o non siano terminati nel termine stabilito per l'ultimazione ;
- 3) prima dell'inizio dei lavori, il titolare del permesso di costruire è tenuto a compiere i seguenti adempimenti preliminari _____ nonché quelli obbligatori previsti dalle vigenti normative in materia urbanistica ed edilizia e dal R.E.C. ; dovrà, inoltre, essere esposto in posizione ben visibile dalla pubblica via un cartello riportante i dati dell'opera ai sensi dell'art. 20, comma 7, D.P.R. 380/2001;
- 4) il titolare del permesso di costruire deve dare comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori all'atto

- dell'inizio stesso ed è altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune dell'ultimazione dei lavori medesimi;
- 5) il titolare del permesso di costruire deve, ultimati i lavori, richiedere il certificato di agibilità ;
 - 6) il titolare dell'assenso oggetto del presente provvedimento ha l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori, di attenersi alle seguenti prescrizioni : _____ ;
 - 7) Il contributo di costruzione è determinato come segue:
 - a) quota commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione: €
(quietanza tesoreria com.le n. _____ del _____ o _____)
 - b) quota commisurata all'incidenza del costo di costruzione: €
(quietanza tesoreria com.le n. _____ del _____ o _____)
 - 8) il permesso di costruire è rilasciato senza pregiudizio dei diritti dei terzi ;
 - 9) il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia ; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari ;
 - 10) il presente permesso di costruire è rilasciato con l'imposizione delle seguenti condizioni e modalità esecutive, già accettate dal richiedente con atto allegato in forma autentica al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale _____ ;
 - 11) l'eventuale trasferimento dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e delle modalità esecutive anzidette ;
 - 12) ad avvenuta ultimazione delle opere, qualora siano previsti scarichi, dovrà essere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione per lo smaltimento dei reflui ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni in materia.
 - 13) Le tinteggiature esterne degli edifici dovranno essere preventivamente autorizzate;
 - 14) Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti ai fabbricati; deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose; deve evitare per quanto è possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
 - 15) Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale. Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
 - 16) Dovranno essere osservate tutte le norme regolamentari riguardanti le opere in cemento armato;

PRESCRIZIONI:

Copia della presente deve essere tenuta a disposizione dell'Autorità nel luogo dei lavori.

Moncalvo lì _____

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Mario Ferraris)

COMUNE DI MONCALVO

Il presente permesso di costruire è stato affisso per estratto all'albo pretorio in data _____ al n. _____ e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.

Addì,

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel permesso di costruire in pari data consegnatogli, e ne assume le spese relative, inerenti e conseguenti.

Moncalvo lì _____

Il Titolare

NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia del presente permesso di costruire, consegnandolo a mani di _____
in data _____

Il Ricevente

Il Messo Comunale

-
-
- Vista la richiesta di voltura del presente permesso di costruire presentata in data _____
prot. n. _____
 - Accertato il trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento, a seguito Atto Rep. n. _____
del _____ rogito Notaio _____

si voltura il presente atto a favore di:

Moncalvo li _____

Il Responsabile del Servizio

-
-
- Vista la richiesta di proroga presentata in data _____ prot. n. _____
 - Esaminate le motivazioni esposte ed eseguiti i dovuti accertamenti

ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001, si concede una proroga dei termini per l'ultimazione lavori di mesi _____. Nuova scadenza: _____

Moncalvo li _____

Il Responsabile del Servizio

Modello 5 Comunicazione di Inizio dei Lavori

COMUNE DI MONCALVO
Provincia di Asti
SETTORE URBANISTICA

COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI

Il sottoscritto _____ legale rappresentante di (1) _____, in qualità di titolare del permesso di costruire numero _____ del _____ relativo all'intervento (2) _____ all'immobile sito in _____ n. _____ individuato al catasto (3) _____ Fg.n. _____ particelle n. _____

c o m u n i c a

ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Edilizio Comunale di aver iniziato i lavori relativi al descritto intervento in data _____

A tal fine dichiara :

- 1) di aver depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato o in metallo ai sensi della L. 1086/71 al _____ (4) in data _____ protocollo n. _____ ovvero che l'opera non necessita di denuncia.
- 2) che i lavori sono affidati all'impresa _____ (oppure eseguiti in economia) per la quale è responsabile del cantiere il Sig. _____
- 3) che il direttore dei lavori è il Sig. _____
- 4) di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nel permesso di costruire.

Allega : (5) _____

Data _____

IL TITOLARE

FIRME PER ACCETTAZIONE INCARICO:

DIRETTORE LAVORI

ESECUTORE OPERE

RESPONSABILE DI CANTIERE

NOTE

- (1) Ragione sociale, se del caso.
- (2) Tipo di intervento assentito
- (3) Terreni/fabbricati
- (4) Indicare la denominazione dell'Ufficio competente
- (5) Indicare gli allegati

modello 6

Modello 6 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

COMUNE DI MONCALVO
Provincia di Asti
SETTORE URBANISTICA

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
--

Il sottoscritto _____ legale rappresentante di (1)
 _____, in qualità di titolare del
 permesso di costruire numero _____ del _____ relativo
 all'intervento (2) _____
 all'immobile sito in _____ n. _____
 individuato al catasto (3) _____ Fg.n. _____ particelle n. _____

c o m u n i c a

ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento Edilizio Comunale di aver ultimato i lavori
 relativi al descritto intervento in data _____

Data _____

IL TITOLARE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

NOTE

- (1) Ragione sociale, se del caso.
 (2) Tipo di intervento assentito
 (3) Terreni/fabbricati

modello 7

Modello 7 Richiesta della verifica finale e del certificato di agibilità

COMUNE DI MONCALVO
Provincia di Asti

SETTORE URBANISTICA

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI AGIBILITA'
ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 4 del D.P.R.
22.04.1994 n. 425 e dell'art. 12 del Regolamento Edilizio Comunale.

Il/La Sottocritto/a _____

Cod. fisc. (o P.I.) _____ / _____

nat_ a _____ (____), il _____ ,

resident_ in _____ (____) via _____ ,

_____, n. _____, in qualità di _____

dell'immobile sito in _____

destinato a _____ ,

per il quale sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti autorizzativi:

Permesso di costruire n. _____ del _____

Denuncia di Inizio Attività prot. _____ del _____

Varianti:

per intervento di _____

in via _____ , distinto al NCEU al Fg. _____ , particella

n. _____ , sub. _____ ,

precisando che l'inizio lavori è avvenuto il _____ e l'ultimazione è stata dichiarata in data _____ come da relative comunicazioni presentate, con la presente

PORGE ISTANZA

al fine di ottenere il **RILASCIO** del **CERTIFICATO DI AGIBILITÀ** del fabbricato sopra descritto essendo state adempiute, nei modi e termini previsti, le condizioni e prescrizioni contenute negli atti autorizzativi del Comune.

Moncalvo lì _____

Il/la richiedente: _____

ALLEGATI (indicare con una "X" gli allegati presentati):

- Attestazione UTE per avvenuto accatastamento N. _____ del ___ / ___ / _____ o per variazione catastale N. _____ del ___ / ___ / _____ (art. 4 D.P.R. 425/94).
- Copia collaudo opere in C.A. presentato, ai sensi dell'art. 7 L. 1086/71, all'Ufficio Genio Civile di _____ rubricato al N. _____ di deposito in data ___ / ___ / _____, certificazione statica redatta da _____ in data _____, ovvero dichiarazione di inesistenza di opere in C.A.
- Dichiarazione del D.L. ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 425/94 attestante la conformità al progetto/i approvato/i, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
- Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) relativo alle seguenti attività (specificare quali) _____, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'esercente l'attività, circa l'inesistenza di attività soggette al rilascio del predetto Certificato di Prevenzione Incendi (occorre produrre dichiarazione dell'installatore per potenzialità della/e caldaia/e inferiore/i alle 100.000 Kcal/h).
- Dichiarazione congiunta riguardante l'osservanza della legge 10/91 - DPR 412/93 (norme sul contenimento del consumo energetico).
- Dichiarazione di conformità impianti tecnologici ai sensi della L. 46/90 e DPR 447/91 (su modello approvato con DM 20.02.92):
- elettrico a cura di _____
 - termico a cura di _____
 - rete trasporto ed utilizzo gas a cura di _____
 - idrico a cura di _____
 - condizionamento a cura di _____
 - ascensore a cura di _____
 - impianto di terra a cura di _____
 - eventuali collaudi _____
- Copia della ricevuta versamento OO.UU. (rata a saldo) e Contributo Costo di Costruzione, ovvero documentazione attestante il pagamento e/o la definizione della pratica degli oneri di Urbanizzazione e Costo di Costruzione.
- Ulteriore documentazione: _____

DATI RIASSUNTIVI DELL'IMMOBILE

ELENCO PROPRIETARI DELL'IMMOBILE		
Cognome e Nome	C.F. / P.I.	Residenza

Progettista delle opere:
Direttore Lavori delle opere:
Impresa costruttrice delle opere:
Impiantisti:

Progettista strutturale:
Progettista impiantista:
Collaudatore C.A.:

NOTE - estratto del D.P.R. 22 aprile 1994 N. 425

Art. 4

Rilascio del certificato di abitabilità

[1] *Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell'art. 220 del regio decreto 27.07.1934 n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al Sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.*

[2] *Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.*

[3] *In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata. In tal caso, l'autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l'ispezione di cui al secondo comma del presente articolo, e, eventualmente dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.*

[4] *Il termine fissato al secondo comma del presente articolo, può essere interrotto una sola volta dall'amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.*

[5] *Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.*

Modello 8 Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole**REPUBBLICA ITALIANA****COMUNE DI MONCALVO****Provincia di Asti****ATTO D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI
NELLE ZONE AGRICOLE**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ davanti a me (1) _____ è personalmente comparso, il Sig. _____ nato a _____ il _____ residente in _____ via _____ di professione _____ codice fiscale _____ Detto comparente, (2) _____, con il presente atto si obbliga come segue :

premessato che

- il Sig. _____
- a) è proprietario del terreno sito in _____ distinto al catasto terreni al Foglio _____ mappali _____ fra le coerenze _____, sul quale intende realizzare _____ ;
- b) ha presentato istanza per il rilascio del permesso di costruire al Comune di Moncalvo in data _____ prot.n. _____ per la costruzione di quanto sopra ;
- c) ha documentato, ai sensi di legge, le classi di colture in atto ed in progetto.

Dato atto che

il Comune predetto, ai fini del rilascio del permesso di costruire, richiede (ai sensi dell'articolo 25, commi settimo, ottavo e nono, della legge regionale n. 56 del 5/12/1977 e successive modificazioni ed integrazioni) un atto di impegno dell'avente diritto, che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, il vincolo di trasferimento di cubatura e le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.

Tutto ciò premesso

- il Sig. _____ si obbliga, per sé e per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo :
- 1) a mantenere la destinazione degli immobili di cui in premessa al servizio dell'attività agricola ;
 - 2) a vincolare a favore della erigenda costruzione, al fine di garantire alla stessa il rispetto

dell'indice fondiario, i seguenti terreni : (3) _____

_____.

I terreni vincolati, indicati anche nella planimetria che si allega al presente atto, restano quindi inedificabili, salvo intervengano modifiche normative che ripristinino in tutto o in parte la loro edificabilità ;

- 3) a versare al Comune di Moncalvo, quale sanzione, in caso di inosservanza degli impegni assunti, una somma pari al doppio del valore venale degli immobili, valutata dal Comune in base alla nuova destinazione, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle leggi urbanistiche statali e regionali vigenti. Saranno in ogni caso dovuti gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione relativi alla nuova destinazione d'uso.

Il dichiarante autorizza la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente a favore del Comune di Asti esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo.

Le spese del presente atto e quelle conseguenti sono a carico del dichiarante stesso.

(luogo e data)

FIRMA

NOTE

(1) Notaio

(2) Consuete clausole sulla presenza dei testimoni o sulla rinuncia agli stessi

(3) Identificare i terreni con gli estremi catastali.

modello 9

Modello 9 Certificato di abitabilità/agibilità**COMUNE DI MONCALVO***Provincia di Asti***SETTORE URBANISTICA**

<p>CERTIFICATO DI AGIBILITA' (a norma dell'art. 25 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 57 Legge Reg.le 5/12/77 n.56, del D.P.R. 22/04/94 n. 425 e dell'art. 12 del Regolamento Edilizio Comunale)</p>
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Vista** la domanda presentata in data _____ prot. n. _____ dal Sig. _____, residente in _____
Via _____ per conseguire il rilascio dell'Autorizzazione all'Agibilità del fabbricato ad uso _____ sito in Moncalvo, _____, distinto al N.C.E.U. al foglio _____, num. _____, sub. _____;
- **Visto** il Permesso di costruire n. _____ in data _____ rilasciato a _____, per intervento di _____
all'immobile sito in Moncalvo, _____, al catasto Foglio nr. _____ mappale nr. _____ sub. _____;
- **Visto** che i lavori, iniziati in data _____, risultano ultimati, nei termini, in data _____;
- **Vista** la dichiarazione del Direttore dei Lavori in data _____ che ha attestato la conformità delle opere rispetto ai progetti approvati, la prosciugatura dei muri e l'assenza di cause di insalubrità, resa ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 425/94;
- **Atteso** che risultano adempiute le condizioni di cui all'art. 57. L.R. 56/77;
- **Visto** il certificato di collaudo statico in data ----- e la ricevuta nr. ----- in data ----- dell'Ufficio del Genio Civile di Asti, comprovante l'avvenuto deposito del certificato stesso a norma dell'art. 7, Legge nr. 1086/71;
- **Vista** la dichiarazione presentata per l'iscrizione a catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione in data _____;
- **Visti** gli artt. 221 e 276 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con D.L. nr. 1265/34;
- **Viste** le dichiarazioni di conformità all'art. 9, Legge nr. 46/90, relative a:
 - a) Impianto idrico: in data _____ Ditta _____
 - b) Impianto elettrico: in data _____ Ditta _____
 - c) Impianto termico: in data _____ Ditta _____

AUTORIZZA

la **agibilità** di _____ costituito da
_____ sito in
Moncalvo, _____, al catasto Foglio _____, num. _____, sub.
_____, di proprietà di _____, residente in
_____ Via _____, con decorrenza dalla data
della presente.

Moncalvo lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

APPENDICE ALL'ART. 31

Il contenuto della presente Appendice verrà aggiornato dal Comune quando ciò si renderà necessario in conseguenza dei mutamenti del quadro legislativo di riferimento e/o delle direttive in materia: l'aggiornamento non pregiudica la conformità al testo tipo.

1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

1. Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
2. Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
3. Resistenza meccanica alle vibrazioni

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

1. Resistenza al fuoco
2. Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio
3. Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
4. Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

1. Assenza di emissione di sostanze nocive
2. Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
3. Temperatura di uscita dei fumi
4. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario
5. Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali
6. Smaltimento delle acque meteoriche
7. Tenuta all'acqua; impermeabilità
8. Illuminazione naturale
9. Oscurabilità
10. Temperatura dell'aria interna
11. Temperatura superficiale
12. Ventilazione
13. Umidità relativa
14. Protezione dalle intrusioni

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

1. Sicurezza contro le cadute
2. Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
3. Limitazione dei rischi di ustione
4. Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
5. Sicurezza elettrica
6. Sicurezza degli impianti

e) PROTEZIONE DAL RUMORE

1. Controllo della pressione sonora: benessere uditivo

f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

1. Contenimento dei consumi energetici
2. Temperatura dell'aria interna
3. Temperatura dell'acqua

g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

1. Accessibilità, visitabilità, adattabilità
2. Disponibilità di spazi minimi.

2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31**a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'**

- **Legge 5 novembre 1971, n. 1086:** "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- **Legge 2 febbraio 1974, n. 64:** "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- **D.M. 20 novembre 1987,** "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".
- **D.M. 11 marzo 1988:** "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- **D.M. 9 gennaio 1996:** "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".
- **D.M. 16 gennaio 1996:** Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
- **D.M. 16 gennaio 1996:** Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- **Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252:** "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996".

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

- **D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689:** "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".
- **Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91** "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile".
- **Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68:** "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".

- **D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391:** "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".
- **D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577** "Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".
- **D.M. 1° febbraio 1986:** "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".
- **D.M. 16 maggio 1987, n. 246:** "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione".

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

- **Legge 6 dicembre 1971, n. 1083:** "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- **D.M. 23 novembre 1972:** "Approvazione tabella UNI - CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- **D.M. 5 luglio 1975, art. 5:** "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".
- **Legge 10 maggio 1976, n. 319:** "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".
- **Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 21 febbraio 1977.** Allegati 4 e 5.
- **Legge 5 agosto 1978, n. 457:** "Norme per l'edilizia residenziale".
- **D.M. 23 novembre 1982:** "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- **D.M. 21 dicembre 1990, n. 443:** "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".
- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10:** "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- **D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447:** "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- **Legge 27 marzo 1992, n. 257:** "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412:** "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

- **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547:** "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- **Legge 5 marzo 1990, n. 46:** "Norme per la sicurezza degli impianti".
- **D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447:** "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- **Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626:** "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493:** "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".
- **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494:** "Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

e) PROTEZIONE DAL RUMORE

- **DPCM 1° marzo 1991** "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- **Legge 26 ottobre 1995, n. 447:** "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

- **Legge 30 aprile 1976, n. 373:** "Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici".
- **D.M. 23 novembre 1982:** "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10** "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412** "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

- **Legge 30 marzo 1971, n. 118:** "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili".

- **Legge 9 gennaio 1989, n. 13:** "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
- **D.M. 14 giugno 1989, n. 236:** "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104:** "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- **D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503:** "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

3. ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA, DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI

- a) **Legge 5 marzo 1990, n. 46:** "Norme per la sicurezza degli impianti" e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447

Deposito presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito elencati, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, (art. 6, comma 3, lettera b):

	sì	no
- Impianti elettrici

art. 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c) del D.P.R. 447/91		
- Impianti radiotelevisivi ed elettronici

- Impianti di protezione da scariche atmosferiche

art. 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91		
- Impianti di canne fumarie collettive

- Impianti di climatizzazione > 40.000 Frig/h

art. 1, comma 1, lett. c) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91		

- Impianti di trasporto e utilizzazione di gas combustibili con P > 34,8 KW.

.....

art. 1, comma 1, lett. e) della L. 46/90
 art. 4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91

- Impianti di protezione antincendio

.....

art. 1, comma 1, lett. g) della L. 46/90
 art. 4, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91

b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all'art. 28 al momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la relazione è redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993.

- Progetto dell'impianto

.....

Modello A

per opere relative ad edifici di nuova costruzione o a ristrutturazione di edifici.

.....

Modello B

per opere relative agli impianti termici di nuova installazione in edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti termici.

.....

Modello C

per opere relative alla sostituzione di generatori di calore con P > 35 KW.

.....

c) D.M. 1 dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Denuncia dell'impianto termico con P > 30.000 Kcal/h all'ISPESL di settore (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e dell'art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597.

d) D.M. 16 febbraio 1982: "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi".

sì no
.....

Presentazione del progetto al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco, contestualmente alla domanda del provvedimento
autorizzativo edilizio, per l'insediamento di attività elencate
nell'Allegato B del decreto stesso.

Specificare attività:

.....
.....
.....

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato approvato con:

- deliberazione del C.C. n. 53 in data 19.12.2002
- divenuta esecutiva in data 30.12.2002
- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 in data 23.01.2003

Moncalvo li 29.01.2003

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Aggiornato in data 01/07/2003 a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia."

Il Segretario Comunale
